



Modifica dell'ordinanza sui fondi propri per l'attuazione degli standard di Basilea III finale entra in vigore nel 2025

Berna, 29.11.2023 - Nella seduta del 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) per le banche con cui vengono trasposti nel diritto svizzero gli standard finali di Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS). L'OFoP modificata entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

L'attuazione nazionale delle versioni finali degli standard di Basilea III («Basilea III finale») è incentrata sul principio che impone ai settori dell'attività bancaria una copertura con fondi propri proporzionata al rischio. In media, i fondi propri richiesti complessivamente per il settore bancario non dovrebbero subire variazioni significative. Si prevede invece un inasprimento dei requisiti in materia di fondi propri soprattutto per UBS. Scopo della modifica dell'OFoP è anche restringere il margine di manovra dei modelli interni per la determinazione delle esigenze in materia di fondi propri e assicurare un calcolo degli stessi trasparente e comparabile a livello internazionale.

Basilea III finale

Basilea III è un ampio pacchetto di riforme varato dal BCBS che si prefigge di rafforzare in particolare la solvibilità e la liquidità delle banche. Nel dicembre 2017 il BCBS ha adottato il quadro normativo finalizzato di Basilea III e lo ha completato nel febbraio 2019 con lo standard minimo rivisto per i rischi di mercato. L'attuazione nazionale degli standard di Basilea III finale è stata avviata diverso tempo prima dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS nel marzo 2023. La loro necessità è stata ulteriormente confermata dalla crisi. L'attuazione degli standard permetterà di consolidare ulteriormente la stabilità della piazza finanziaria svizzera e la base per le operazioni internazionali delle banche svizzere. È inoltre previsto un riesame della regolamentazione «too big to fail», i cui risultati saranno presentati nella primavera 2024 nel quadro del rapporto del Consiglio

federale sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 52 della legge sulle banche.

Gli adeguamenti sono stati elaborati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) d'intesa con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la Banca nazionale svizzera nel quadro di uno scambio intensivo con il settore bancario. A titolo di confronto sono state prese in considerazione anche le bozze di attuazione della nuova normativa di Australia, UE, Hong Kong, Canada, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti. Australia, Giappone e Canada hanno già adeguato le rispettive regolamentazioni. Nell'UE l'attuazione è prevista per il 1° gennaio 2025, mentre negli Stati Uniti per il 1° luglio 2025. Entro fine luglio 2024 il DFF informerà nuovamente il Consiglio federale sullo stato di attuazione a livello internazionale.

Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Tel. +41 58 462 46 16, info@sif.admin.ch

Documenti

 [Modifica dell'ordinanza sui fondi propri \(attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III\)](#) (PDF, 806 kB)

 [Modifica dell'ordinanza sui fondi propri \(proroga del termine transitorio di cui all'art. 148k cpv. 1bis\)](#) (PDF, 191 kB)

 [Commento](#) (PDF, 2 MB)

 [Rapporto sui risultati](#) (PDF, 243 kB)

 [Regulierungsfolgenabschätzung](#) (PDF, 3 MB)

Pubblicato da

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

<http://www.sif.admin.ch>

<https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99067.html>